

## COMUNICATO STAMPA

**Immatricolazione di autoveicoli di provenienza comunitaria  
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate**

Nuovi chiarimenti per la corretta applicazione della normativa che regola gli acquisti di veicoli di provenienza comunitaria. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 52/E, pubblicata oggi, fornisce delucidazioni in merito ad alcuni aspetti applicativi che riguardano l’immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli, e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario.

A partire dal 3 dicembre 2007, le immatricolazioni di autoveicoli acquistati sul mercato comunitario sono subordinate alla verifica dell’avvenuto versamento dell’Iva dovuta in occasione della prima cessione del veicolo in ambito nazionale. A ogni richiesta di immatricolazione deve quindi essere allegata la copia del modello *F24 Auto UE* con cui è stata pagata l’Iva relativa alla prima cessione interna. Le nuove disposizioni sono finalizzate ad impedire preventivamente il verificarsi di frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto acquistati da paesi comunitari e rivenduti in Italia, tra le quali un profilo di rilievo in campo europeo hanno assunto le cosiddette *frodi carosello*.

**Quando scatta l’immatricolazione senza *F24 Auto UE*** - In particolare, la circolare precisa che nel caso di acquisto intracomunitario di un veicolo da parte di un soggetto passivo Iva, non rivenditore abituale di mezzi di trasporto, non trova applicazione l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta mediante *F24 Auto UE* ai fini dell’immatricolazione, non essendo l’acquisto finalizzato ad una successiva cessione sul mercato dei mezzi di trasporto. In questo caso il contribuente, per ottenere l’immatricolazione del veicolo, deve preventivamente dare prova all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della natura strumentale del medesimo mediante, tra l’altro, una dichiarazione attestante l’oggetto della propria attività e la volontà a non utilizzare il mezzo per la rivendita. Solo previo riscontro degli elementi forniti, l’Ufficio, attraverso un apposito canale informatico, comunica al C.E.D. del Dipartimento dei Trasporti Terrestri i dati necessari per consentire l’immatricolazione e l’iscrizione nei pubblici registri del veicolo.

L’acquirente soggetto passivo d’imposta nazionale, indipendentemente dal fatto che sia rivenditore abituale o meno, ha, comunque, l’obbligo di assolvere l’Iva mediante integrazione della fattura o altro documento emesso dal cedente comunitario ed annotazione dell’operazione nel registro delle cessioni ed in quello degli acquisti, e deve, inoltre, effettuare la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario.

La circolare conferma, inoltre, quanto già chiarito dalla risoluzione 172/E, che l’immatricolazione “senza F24” vale anche per gli acquisti di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, rientranti nel regime speciale Iva c.d. del margine.

**Quando è d’obbligo l’immatricolazione con *F24 Auto UE*** - Sono assoggettati, invece, all’obbligo del F24 Auto UE i rivenditori abituali che, per conseguire obiettivi

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)

di natura commerciale, usano iscrivere le auto - a proprio nome - nel pubblico registro automobilistico prima di venderle. In tal caso il rivenditore deve preventivamente versare l’IVA calcolata sul prezzo di vendita del veicolo (determinato ai sensi dell’art. 14, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972) ed annotare separatamente nelle scritture contabili che trattasi di un versamento d’imposta “anticipato”. Tale importo deve essere scomputato dall’imposta dovuta nella liquidazione relativa al periodo in cui il veicolo è effettivamente ceduto.

Per il resto la circolare conferma i chiarimenti già forniti con la circolare n. 64 del 30 novembre 2007.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Sul quotidiano telematico dell’Agenzia - [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it) - sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

**Roma, 30 luglio 2008**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)